



**ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE**

**" G. P. CHIRONI "**

**IGEA – Programmatori – Aeronautico - Corso Serale – Prog. SIRIO**

**Via Toscana, 29 - 08100 - NUORO**

**TF. 0784/30067 – 251117 - FAX 0784/32769**

e-mail: [nutd010005@istruzione.it](mailto:nutd010005@istruzione.it) PEC: [nutd010005@pec.istruzione.it](mailto:nutd010005@pec.istruzione.it) C.F. 80006290912

**CIRCOLARE N° 8**

Nuoro, 18/09/2013

Agli Studenti  
Ai Docenti  
Al Personale ATA  
Ai Genitori  
Al DSGA  
ATTI –SEDE  
Sito web -albo on line

**OGGETTO:** Tutela della salute a scuola: divieto di fumo.

E' stato pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" del 12/09/2013 n. 214 il decreto legge del 12/09/2013 n. 104 – l'entrata in vigore del provvedimento è immediata.

Sono state approvate nel decreto legge del 12/09/2013 n. 104 le "Misure urgenti in materia di Istruzione, Università e Ricerca riguardante anche il divieto di fumo negli ambienti chiusi e aperti, di pertinenza delle scuole di ogni ordine e grado. In particolare è vietato fumare anche nei cortili, nei parcheggi, negli impianti sportivi di pertinenza delle scuole. E' altresì vietato l'uso delle sigarette elettroniche negli ambienti chiusi delle istituzioni scolastiche. Le sanzioni pecuniarie irrogate per le violazioni finanzieranno interventi del Ministero della Salute finalizzati alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo.

La norma scaturisce dalla scelta di tutelare la salute di tutte le persone che frequentano le scuole e non da un mero intento repressivo. (vedi l'allegato alla presente).

Si auspica un'attiva collaborazione del personale docente, personale ATA, degli studenti e dei genitori affinché tale norma venga rispettata.

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Francesca Donata Mereu

Responsabile del procedimento: Prof.ssa Adelaide Furcas  
Referente del procedimento: Sig.ra Maria Caggiu

## IL PROBLEMA DEL FUMO DI TABACCO

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito il fumo di tabacco come "la più grande minaccia per la salute nella Regione Europea" (Health 21 – La Strategia della Salute per tutti nella Regione Europea dell'OMS – 21 obiettivi per il 21° secolo, 1998).

Nel nostro Paese e nella nostra regione il fumo attivo rappresenta la principale causa prevenibile di malattia e di morte.

Si stima che siano attribuibili al fumo di tabacco in Italia dalle 70.000 alle 83.000 morti l'anno. Oltre il 25% di questi decessi è compreso tra i 35 ed i 65 anni d'età.

Come è noto il tabacco è uno dei più potenti cancerogeni, e si stima che circa un terzo delle morti per cancro siano causate da esso; infatti la maggior parte dei tumori a polmoni, trachea, bronchi, laringe, faringe, cavità orale sono attribuibili all'uso di tabacco.

Il fumo, inoltre, favorisce l'aterosclerosi ed è il più importante fattore di rischio per l'infarto cardiaco e per le malattie coronariche, cerebrovascolari e dei vasi periferici.

Il fumo è anche un importante fattore di rischio per le patologie respiratorie, essendo la causa principale ad esempio della bronco pneumopatia cronica ostruttiva. I bambini e gli adolescenti che sono fumatori attivi accusano più frequentemente sintomi e malattie respiratorie di maggiore gravità rispetto ai coetanei non fumatori e presentano un ridotto benessere fisico e un potenziale ritardo nella crescita polmonare.

La nicotina contenuta nel tabacco è un composto che dà dipendenza, con un processo simile a quello che determina la dipendenza dall'eroina e dalla cocaina e quanto più precocemente si inizia a farne uso, tanto maggiore sarà la dipendenza nell'età adulta. Il fumo è dannoso ad ogni età, ma il rischio di sviluppare una malattia ad esso correlata è strettamente dipendente dalla data di inizio dell'abitudine: una persona che inizia a fumare a 15 anni, ad esempio, ha una probabilità di ammalarsi di tumore più alta rispetto ad un'altra che inizia all'età di 20 anni. Secondo l'OMS i fumatori che iniziano a fumare in giovane età e continuano a farlo regolarmente hanno il 50% di probabilità di morire proprio a causa del tabacco. Il fumo ambientale o ETS (Environmental Tobacco Smoke) degli anglosassoni è una miscela di fumo secondario ("sidestream smoking") e di fumo esalato da parte del fumatore ("tertiary smoke").

E' ormai noto che fumare una sola sigaretta in un ambiente chiuso può rapidamente portare nell'immediato ad un notevole innalzamento del PM10 (particelle sospese nell'aria ambientale con diametro inferiore a 10 micron, note come "polveri sottili" e "ultrasottili") tale da superare la concentrazione limite che di norma determina la sospensione del traffico veicolare urbano.

Una persona esposta a ETS (definita fumatore passivo) va pertanto incontro a rischi per la propria salute, tanto che l'Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro (IARC) ha classificato il fumo passivo un agente cancerogeno per l'uomo. Esistono sufficienti evidenze scientifiche che il fumo ambientale è causa di tumore polmonare nel genere umano e determina inoltre un aumentato rischio di malattie coronariche in soggetti non fumatori altrimenti sani.

Sono conosciuti da tempo anche gli effetti del fumo passivo sullo stato di salute dei bambini, con aumento significativo delle infezioni dell'orecchio medio e delle malattie respiratorie (asma, bronchite, polmonite) nei bambini esposti. Il fumo può anche aumentare il rischio di morte improvvisa nel neonato.

Il fumo di tabacco, sia attivo che involontario, rappresenta, dunque, un importante problema di sanità pubblica e si comprende perciò come sia stata sviluppata un'ampia legislazione in materia, dalla L.584/75 alla Legge n°3 del 16 gennaio 2003, che si propone di tutelare la salute dei non fumatori.

Art. 4

(Tutela della salute nelle scuole)

1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 e' esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.".

2. E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunita' di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonche' presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.

3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 e' soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

4 I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 del presente articolo, inflitte da organi statali, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute, per il potenziamento dell'attivita' di monitoraggio sugli effetti derivanti dall'uso di sigarette elettroniche, nonche' per la realizzazione di attivita' informative finalizzate alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo.

5. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al fine di favorire il consumo consapevole dei prodotti ortofrutticoli nelle scuole, elabora appositi programmi di educazione alimentare, anche nell'ambito di iniziative gia' avviate. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono definite le modalita' per l'attuazione del presente comma. Dal presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.